



ALBERTO FRANCINI

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AUTORITA' DI P.S.

In diritto amministrativo, per Autorità si intende quel soggetto istituzionale (politico, amministrativo, giurisdizionale) che ha la potestà di incidere su situazioni soggettive del privato che vengono qualificate come libertà fondamentali del cittadino e che trovano il loro fondamento nella Carta Costituzionale.

L' Autorità è un centro autonomo e definitivo di quei poteri e delle corrispondenti responsabilità che la legge le attribuisce.

Non è possibile definire in assoluto l' ampiezza delle potestà da attribuire all' Autorità. Esse devono necessariamente essere contestualizzate in un determinato momento storico – politico.

Ci sono stati ordinamenti giuridici storicamente individuati nei quali era dominante il momento delle libertà (Stati di democrazia diretta, come il primo ordinamento repubblicano dell' Antica Roma o quello di taluni comuni del Medio Evo); altri, invece, nei quali tutto si risolveva in termini di autorità (Stati confessionali, Stati feudali, Ordini militari religiosi)

Negli Stati contemporanei e occidentali, così come si sono venuti evolvendo dalla Rivoluzione Francese in poi, i legislatori ordinari, sulla base delle Costituzioni, hanno avuto il compito difficile e sicuramente mai definitivo di trovare formule intermedie che permettano la convivenza dei due aspetti fondamentali (libertà-autorità), al fine di garantire, nel momento storico individuato, il maggior grado possibile di benessere per il cittadino.

Il diritto amministrativo consiste, appunto, in una normazione finalizzata a tale temperamento ed è di tutta evidenza come fra autorità e libertà non vi possa mai essere una marcata linea di separazione normativa.

L' autorità si esercita in modi diversi, tuttavia nella dialettica libertà-autorità è sempre la prima che ha bisogno di tutela e da qui nasce l' esigenza di una tutela giurisdizionale in sede ordinaria ovvero amministrativa.

Come già accennato in apertura, l' Autorità, nel nostro ordinamento giuridico, agisce in materie coperte da riserva di legge, quasi sempre da riserve assolute.

In particolare nel campo della sicurezza e dell' ordine pubblico, l' attribuzione di funzioni politicamente tanto rilevanti non può essere rimessa all' interprete.

Non solo perché ciò contrasterebbe con l' art. 97 della Costituzione, ma anche perché in nessun caso il potere politico, specie in un regime democratico, contestualizzato in questo caso nel potere esecutivo, può rinunciare ad un controllo diretto degli equilibri di potere che presiedono alla gestione di tale funzione fondamentale dello Stato.

L' Autorità di p.s. agisce, dunque, su alcuni diritti fondamentali del cittadino (libertà di riunione, di manifestazione del pensiero, di privacy, ecc.), condizionandone l' esercizio fino a quando, cessata la sua azione, tale esercizio compresso si riespande e riprende l' originario ambito.

In particolare, nel campo dell'ordine pubblico, l'Autorità di p.s. (nazionale e provinciale) opera essenzialmente sull'esercizio del diritto di riunione (art. 17 Cost.) e sul diritto ad essa sotteso che è il diritto di manifestazione del pensiero (politico, sociale, ideologico, sportivo, ecc.). L'Autorità locale di P.S., invece, non ha competenze autonome nel campo dell'ordine pubblico se non nell'ipotesi di urgenza emergente e solo fino a quando non intervenga l'Autorità provinciale.

La L.121 ha cercato, attraverso un rafforzamento dell'Amministrazione di P.S., sia verso l'interno che verso l'esterno, di garantire al Ministro dell'Interno non solo i poteri di indirizzo della politica della sicurezza, ma anche il vero ruolo di comando dell'azione di polizia in Italia.

In questo senso vanno lette le disposizioni che "riscoprono" il ruolo ed i poteri di questo Ministro, laddove (art.1) è stabilito che egli "ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività di tutte le forze di polizia" (non solo, quindi, Polizia e Carabinieri) e "adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza".

Ma anche prima della L.121 il Ministro dell'Interno esercitava gli stessi poteri. Quindi si deve ritenere che la norma abbia voluto ribadire solennemente la vigenza; abbia voluto, cioè, lanciare un messaggio.

Inoltre, poiché la norma attribuisce al predetto Ministro la qualifica di Autorità di p.s. a livello nazionale, che prima non aveva, individuandolo, quindi, non come massimo, ma come unico responsabile della politica della sicurezza e dell'ordine pubblico, conseguentemente sottrae tale responsabilità alla politica collegiale del governo e del suo Presidente (al quale, peraltro, il Ministro è legato da un rapporto di fiducia politica), fatte salve le linee di indirizzo politico del tutto generali.

L'unico altro esempio, nel nostro ordinamento istituzionale, di Ministro al quale la legge attribuisce la qualifica di Autorità è quello, peraltro molto più datato, del Ministro degli Affari Esteri che da sempre è l'unico depositario dell'azione di politica estera del nostro Paese. In questo campo il Ministro surroga i suoi poteri direttamente da quelli che nel previgente ordinamento costituzionale aveva il Re.

Si potrebbero avanzare riserve sulla reale portata innovativa della L. 121, ma forse, anche in questo caso, più che la norma, conta il messaggio lanciato dal legislatore. Questo messaggio, desumibile proprio dall'art. 1 della L. 121 ("Il Ministro dell'Interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"), è chiaro: il Ministro dell'Interno ha la supremazia assoluta e l'esclusiva responsabilità in materia.

Egli, dunque, non ha la mera responsabilità generale (come è previsto, invece, per il Prefetto in ambito provinciale, il quale lascia la gestione e la direzione dei servizi ad altra Autorità, il Questore), ma ha la responsabilità totale: politica e gestionale. Infatti, precisa ulteriormente lo stesso articolo, "... ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica"

Subito dopo, l'art. 2 aggiunge che il Ministro dell'Interno espleta i propri compiti in materia di ordine e sicurezza avvalendosi del complesso funzionale e generale degli organismi aventi funzioni in materia, individuati con il termine astratto e onnicomprensivo di Amministrazione della P.S., e, più concretamente, della organica struttura istituzionale rappresentata dal Dipartimento di P.S..

Quest' ultimo, con al vertice il Capo della Polizia-Direttore Generale di p.s., pertanto, non può rinchiudersi in se stesso, ma deve necessariamente dirigere e/o coordinare tutte le attività di pubblica sicurezza, cioè di prevenzione, anche se svolte da organismi di polizia non radicati nel Ministro dell' Interno (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Guardie Forestali e, più in generale, tutti coloro ai quali le leggi attribuiscono la qualifica di p.s.).

La L. 121 ribadisce, peraltro, quanto già previsto dal TULPS: il ruolo centrale, in provincia, del Prefetto e del Questore, provvedendo, anzi, ad una migliore definizione di compiti e funzioni fra i due soggetti.

La presenza in provincia di due Autorità di p.s. trova giustificazione non solo e non tanto nella diversità delle funzioni a ciascuna assegnate, quanto nella peculiarità dei rapporti di dipendenza per ciascuna configurati: il Prefetto dipendente direttamente dal Ministro dell' Interno (e, sotto altri profili, dall' intera compagine governativa) e il Questore dipendente dal Dipartimento della P.S. e dal suo Capo.

Nel rapporto Ministro–Prefetto e Ministro–Capo della Polizia–Questore, è possibile notare come il Prefetto viene a trovarsi come diretto interlocutore del Ministro e garante della congruità delle attività poste in essere dalle Forze di Polizia in provincia, mentre il rapporto Ministro – Capo della Polizia – Questore si sviluppa all' interno del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Viene, quindi, a delinearsi un complesso quadro d' insieme secondo il quale l' attuazione della politica della sicurezza compete congiuntamente allo stesso Ministro, al Capo della Polizia e al Prefetto in sede.

Il Questore, con la L. 121, è stato confermato nel rango di Autorità, sia pure nell' ambito circoscritto alla direzione tecnico-operativa delle Forze di Polizia in materia di sicurezza e ordine pubblico ed è stato emancipato dalla diretta, gerarchica dipendenza dal Prefetto, al quale, peraltro, resta una competenza generale in materia, che dovrebbe essere, conseguentemente, individuata in senso negativo: tutto ciò che non riguarda l' aspetto gestionale tecnico–operativo dell' attività di p.s. fa capo al Prefetto. Da cui ne deriva l' altro desunto: tutto ciò che riguarda l' aspetto tecnico operativo fa capo esclusivamente al Questore.

Tuttavia, anche in riferimento a questo più ristretto profilo, al Prefetto viene unanimemente riconosciuta una funzione di alta vigilanza e di supervisione sull' attività di esecuzione dell' azione di polizia, se non altro nell' ambito della sua più o meno ufficiale veste di “longa manus” del Ministro dell' Interno, sul territorio.

L'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'Amministrazione della Pubblica sicurezza non è un ufficio singolo, né concretamente individuato, né possiede un' autonoma e indipendente rilevanza giuridica.

Con tale denominazione si suole indicare un complesso organismo polistrutturale e polifunzionale costituito da un insieme non sempre omogeneo di enti e soggetti giuridici legati insieme a volte da un solido vincolo gerarchico (Dipartimento P.S. – Autorità provinciali e locali di P.S. - Polizia di Stato), a volte da un legame funzionale (le altre Forze di Polizia, i Sindaci, in qualità di ufficiali di governo e le Polizie Locali), a volte da un rapporto di consulenza (Comitati Nazionale e Provinciali per l' Ordine e la Sicurezza), a volte ancora da un rapporto di mera collaborazione politico - istituzionale (le Regioni, in relazione alla loro esclusiva competenza in tema di polizia locale).

Gli enti che si ricomprendono nel soggetto politico – istituzionale denominato Amministrazione della Pubblica Sicurezza sono essenzialmente di natura civile, come è ovvio che sia in quanto essi operano in un campo che riguarda la gestione della società civile. Tuttavia, non mancano enti connotati da uno status militare (Carabinieri e Guardia di Finanza.).

Il capo indiscusso dell' Amministrazione della P.S. è il Ministro dell' Interno – Autorità Nazionale di P.S., che, pertanto, va considerato come l' unico responsabile della politica della sicurezza e il vero vertice unitario della Polizia Italiana.

Egli opera, in via ordinaria, attraverso una delega dei suoi poteri al Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S. che, peraltro, è anche il vertice del Dipartimento della P.S.

Dunque, il Capo della Polizia rappresenta il Ministro nella direzione dell' Amministrazione della P.S.

Il Dipartimento della P.S., a differenza dell' Amministrazione della P.S., è, invece, un ente ben determinato, concretamente e giuridicamente individuato.

Esso è un ufficio incardinato nel Ministero dell' Interno, formalmente di rango pari alle altre Direzioni Generali dello stesso Ministero e come tale gerarchicamente sottoposto al Ministro e al Viceministro o al Sottosegretario delegato.

La spina dorsale dell' Amministrazione della P.S. è costituita dalle Autorità di P.S. che si articolano a livello nazionale (Ministro dell' Interno) – provinciale (Prefetto e Questore a seconda degli ambiti di competenza) – locale (Questore – Dirigente del commissariato di p.s. – Sindaco)

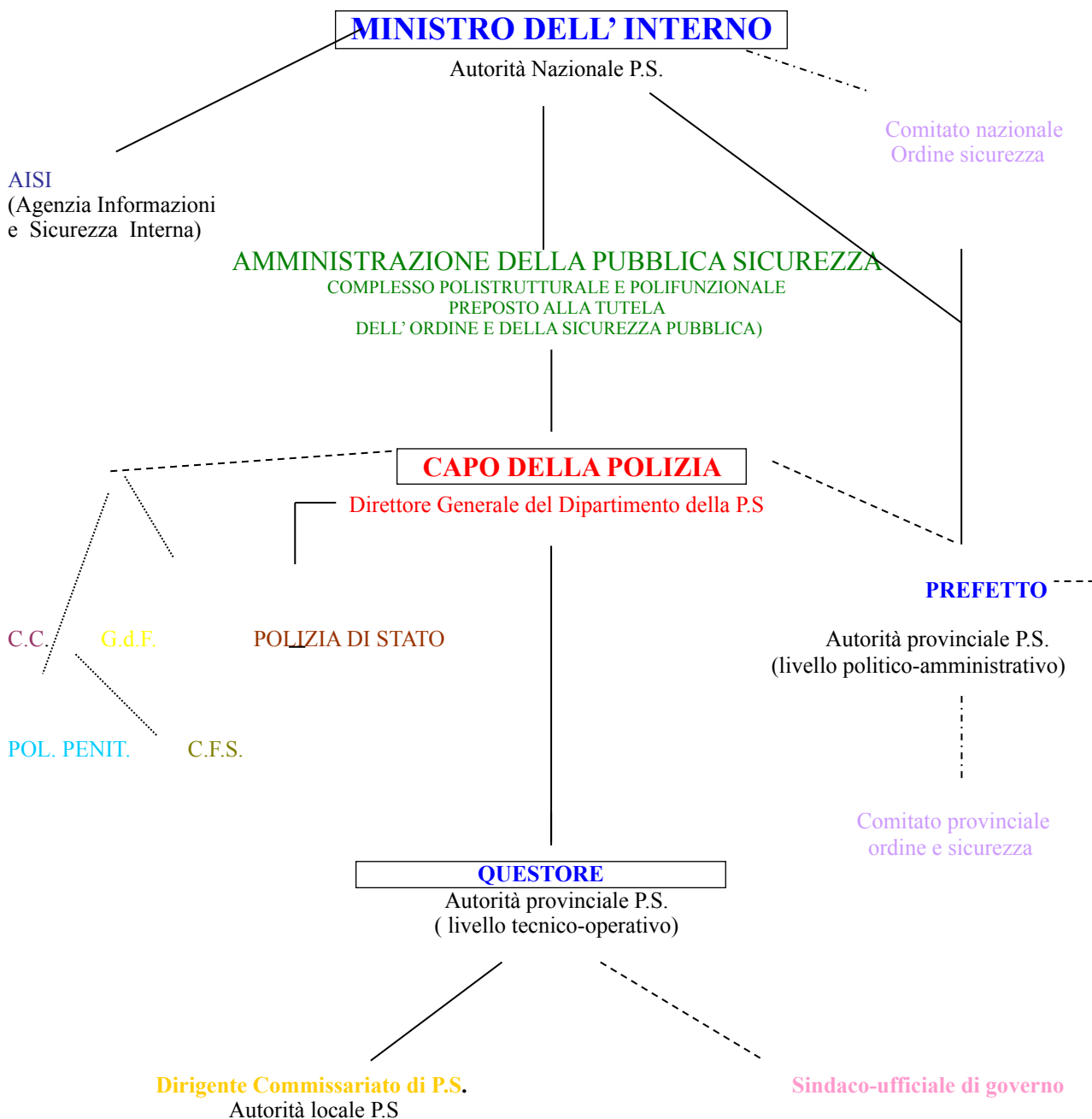
La responsabilità dell' ordine pubblico è di esclusiva competenza delle prime due ed esse, nei rispettivi livelli di competenza territoriale, muovono tutte le articolazioni dell' Amministrazione della P.S.

Le Autorità Provinciali dipendono entrambe gerarchicamente dall' Autorità Nazionale (Ministro), ma mentre il Questore vede la sua dipendenza mediata dal vertice del Dipartimento della

P.S., il Prefetto dipende gerarchicamente e direttamente solo dal Ministro e, per certi versi, si pone come la sua “longa manus” sul territorio, anche con la funzione di riscontro dello stato di esecuzione e dei risultati delle sue direttive, in tema di politica di sicurezza, diramate attraverso il Capo della Polizia e il Dipartimento della P.S. ed eseguite sul territorio dal Questore.

Tuttavia, in certa misura, sia pure in maniera indiretta, anche il Prefetto è funzionalmente subordinato al Capo della Polizia per quanto attiene alle direttive di quest’ ultimo, in tema di politica della sicurezza, emanate su delega del Ministro.

L’ attuale quadro complessivo dell’ Amministrazione della P.S., può, dunque, essere così schematizzato:



Dipendenza gerarchica —————

Dipendenza funzionale -----
Rapporto consultivo -----

IL CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con la L. 121/81, che ha definitivamente confermato la vocazione civile dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sia pure nell'ambito di un ordinamento speciale, la figura di vertice dell'apparato amministrativo centrale di tale Amministrazione, il Dipartimento della pubblica sicurezza, ha mantenuto la denominazione di Capo della Polizia aggiungendovi quella di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Quale è il motivo di questa duplice denominazione? Non sarebbe bastato solo la qualifica di Direttore Generale? Quale è il titolo che fa riferimento alla funzione più importante? E' forse il primo quello maggiormente rappresentativo, così come indica la logica e il cerimoniale di presentazione? Eppure sembrerebbe maggiormente capiente di funzioni la qualifica di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, atteso il fatto che essa si riferisce alla direzione di tutta l'attività di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.

Tale denominazione non è certamente casuale, ma è il frutto di oltre un secolo di speculazione politico – istituzionale e di conseguente elaborazione normativa, come si cercherà di spiegare più avanti.

Venendo, invece, immediatamente all'attuale momento ordinamentale, diciamo subito che il Capo della Polizia non è soltanto il capo, il direttore generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della struttura, cioè, deputata all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, al coordinamento delle Forze di Polizia, alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato.

Né, tantomeno, è soltanto il capo, il vertice, "*Il Comandante Generale*" della Polizia di Stato (*absit iniura verbis*).

Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è innanzitutto l'organo che, in attuazione delle direttive del Ministro dell'Interno, è preposto alla supervisione e direzione effettiva del complesso di attività in cui si sostanzia la funzione di pubblica sicurezza. Cioè di tutte le attività dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e non solo di quelle del Dipartimento che pure ne è il motore strategico.

Egli esercita le sue funzioni di Capo della Polizia su delega permanente del Ministro, mentre, come Direttore Generale - capo del Dipartimento della Pubblica sicurezza, dirige in proprio, sotto la potestà gerarchica del Ministro e del Sottosegretario delegato, la struttura dipartimentale.

Esercita, dunque, le funzioni che la legge ha attribuito al Ministro (art.1 L.121), cioè, sia pure indirettamente, egli ha "l'alta direzione dei servizi di ordine pubblico e coordina in materia i compiti e le attività delle Forze di Polizia".

Tutto ciò è facilmente desumibile dall' interpretazione del combinato disposto degli articoli 2,3,4 e 5 della L. 121

Dunque, a mio avviso, è possibile ancora distinguere fra le due funzioni di Capo della Polizia e di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in quanto la prima qualifica pone il Capo alle dipendenze esclusive del Ministro, la seconda, al pari degli altri Direttori Generali del Ministero dell' Interno, lo pone alle dipendenze del Ministro, del Viceministro o Sottosegretario delegato e, sia pure solo indirettamente, del Capo di Gabinetto del Ministro.

Conseguentemente, il Capo della Polizia è da ritenersi sovraordinato funzionalmente, come in effetti lo è, agli altri Direttori Generali del Ministero e alle qualifiche equiparate degli altri comparti della sicurezza.

Venendo ora, come promesso all' inizio, all' evoluzione storica della figura del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., notiamo che la denominazione di Capo della Polizia (abbinata e premessa a quella tradizionale di Direttore Generale) nasce solo con il Regio Decreto 20/12/23 n° 2908. Precedentemente, dal 1861 al 1923, egli aveva solo la denominazione di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Per tutto il ventennio fascista, grazie anche al suo eccezionale carisma e al suo notevole ascendente sul Duce, Arturo Bocchini, Capo della Polizia per circa 16 anni, fu il regista incontrastato della politica di sicurezza del regime.

Bocchini, nonostante il suo ingombrante e potente referente politico, seppe garantire all' Amministrazione della P.S. un notevole grado di indipendenza dalle gerarchie fasciste, pur mantenendo costantemente la fiducia e la stima di Mussolini.

Anche nel secondo dopoguerra, nei difficili anni della ricostruzione del nostro Paese e del suo rilancio economico (e della “Guerra Fredda”), la figura del Capo della Polizia fu riconosciuta, nella pratica ordinamentale, come l' unica legittimata a dirigere la totalità delle azioni volte a dare concreta attuazione alla politica della sicurezza.

A controprova di ciò, si può ricordare come alcuni fantomatici piani golpisti degli anni Sessanta e Settanta, ammesso che fossero state cose serie, vennero programmati all' insaputa e al di fuori (se non addirittura in contrasto), dei Capi della Polizia pro tempore e delle legittime Autorità di P.S.

Alla fine degli anni Settanta, invece, alcune fumose ipotesi di riforma, fortemente appoggiate da una parte della burocrazia ministeriale, spingevano per una radicale riforma dell' Amministrazione della Pubblica sicurezza.

Essi prevedevano la realizzazione a livello centrale, accanto al Ministro, di due diverse strutture organizzative: da una parte, un nuovo Corpo di Polizia civile in sostituzione di quello, ad ordinamento militare, delle Guardie di P.S. che unificasse, finalmente, i diversi ruoli civile e militare della pubblica sicurezza (funzionari e appartenenti al Corpo delle Guardie), con al vertice un Capo del Corpo della Polizia (equiordinato, quindi al Comandante Generale dell' Arma e al Comandante Generale della Guardia di Finanza); dall' altra un Segretariato Generale di Pubblica

Sicurezza con a capo un Segretario Generale con il compito di alta vigilanza e coordinamento delle varie strutture di polizia, nell' esercizio delle funzioni di sicurezza e ordine pubblico.

Questo Segretariato Generale avrebbe potuto rappresentare una snella struttura di supporto del Ministro, una sorta di struttura di staff ante-litteram, per l' esercizio delle sue attribuzioni di Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, oppure, in altra veste, un soggetto delegato dal Ministro ad esercitare in nome proprio e per conto del Ministro le funzioni di coordinatore generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

In quanto tale, ponendosi ovviamente su un piano funzionale al di sopra delle strutture da coordinare, ma con meri compiti di alta vigilanza e di sovrintendenza, avrebbe agevolato, nelle intenzioni dei fautori di tale scelta, il coordinamento, mitigando le resistenze dei vari Corpi di Polizia particolarmente gelosi delle proprie tradizioni e della propria autonomia.

Tale scelta politica trovò un vasto dissenso in Parlamento e si scelse consapevolmente di mantenere il Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. nel ruolo di coordinatore, per conto del Ministro, dell' intero ambito della politica della sicurezza

Tuttavia le argomentazioni a sostegno della soluzione Segretariato Generale, furono fortemente rilanciate, anche qui con scarsa fortuna agli inizi degli anni Novanta (proposta di legge Mancino),

Tali argomentazioni, benchè basate su un ragionamento non privo di qualche logica, non tengono però conto, a mio avviso, di alcuni fattori fondamentali, concorrenti e determinanti:

- a) l' attività di pubblica sicurezza è attività intrinsecamente “civile” in quanto indirizzata a consentire e governare la pacifica e ordinata convivenza nella vita quotidiana dei cittadini e della società civile. Attività quindi intrinsecamente connessa alle ragioni della politica, piuttosto che a quelle di rigidi schematismi preordinati. In ordine pubblico o nel controllo del territorio, in uno stato di diritto, liberale e democratico, la gestione dei diritti dei cittadini deve essere fatta da altri cittadini pagati per questo e non può essere mai delegato ai militari i quali hanno un' altra missione, quella di difendere l' integrità e gli interessi della nostra nazione da aggressioni, soprattutto di carattere militare, provenienti dall' esterno del nostro Paese. A tale scopo i nostri militari sono formati ed operano secondo proprie specifiche regole d' ingaggio che tengono ovviamente conto della natura dei propri compiti. Infatti, i militari possono essere impiegati, in questo campo solo con compiti di ausilio alle forze dell' ordine, in situazioni eccezionali e per periodi di tempi limitati;
- b) il potere di incidere sull' esercizio di alcuni diritti fondamentali del cittadino è sempre stato appannaggio di autorità civili, tanto che quando manca sul territorio un funzionario appartenente al dipartimento della pubblica sicurezza, in quelle funzioni subentra un'altra autorità civile, il Sindaco;
- c) l' attività di pubblica sicurezza, pur essendo di natura assolutamente civile e politica, è tuttavia connotata, nel suo concreto esercizio, da un alto parametro di specializzazione ed essendo comunque caratterizzata essenzialmente dalla

- necessità di comando del personale, ottiene risultati più efficaci se tale comando viene avvertito come generato da un vertice interno alla struttura;
- d) la creazione di un vertice della sola Polizia di Stato, paritetico a quello dell' Arma e della Guardia di Finanza costruirebbe, con ogni probabilità, un ulteriore elemento di separazione delle tre Forze di Polizia, andando in controtendenza con la prassi in uso nelle Nazioni occidentali più avanzate di avere sostanzialmente un unico organismo di polizia generale (questo vale particolarmente per i paesi anglosassoni da cui, prima o poi, mutuiamo abitudini ed ordinamenti).

A modesto avviso di chi scrive, invece, l' unica vera, rivoluzionaria e decisiva riforma dell' attuale ordinamento dell' Amministrazione della Pubblica Sicurezza (di cui, peraltro se ne avvertì l'esigenza già agli albori del regime costituzionale di Regno piemontese (1848), che poi diventò il Regno d' Italia) dovrebbe, appunto, andare nel senso non dico di un' unificazione almeno delle due forze di polizia a competenza generale (Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato), ma quanto meno di una fortissima interazione, sinergia e coordinamento nelle forme che, ovviamente, non penalizzino e mortifichino le sacre e gloriose tradizioni di entrambe e che, viceversa ne esaltino il valore, le peculiarità e la complementarità.

Questa ipotesi, di non facile realizzazione, avrebbe, tuttavia, il merito di porsi nel solco della tradizione delle più avanzate democrazie occidentali e, al contempo, varrebbe sicuramente come bilanciamento del forte incremento che, nei prossimi anni, sicuramente avranno le competenze delle polizie locali, venendo, dunque, a costituire, sull' esempio degli stati federali, un modello che veda da un lato, come forza centrifuga, un forte decentramento di funzioni anche nel campo della sicurezza verso gli enti locali, e dall' altro, come forza centripeta contrapposta ed equilibratrice, un accentramento dei compiti più decisivi e strategici verso ancor più forti e capienti organismi centralizzati.

Si potrebbe arrivare, in altri termini, (con formule ordinamentali al momento difficilmente prevedibili, ma non impossibili) ad una polizia generale con un forte radicamento sul territorio e ad una polizia federale, più specializzata, saldamente nelle mani dello stato centrale.

Inutile aggiungere che, al momento, tale soluzione appare non ancora del tutto praticabile e, pertanto, la soluzione di avere un Capo della Polizia che sia il coordinatore effettivo della politica della sicurezza, sotto la direzione del Ministro e che questo Capo sia un Prefetto (appartenente, quindi all' Amministrazione civile dell' Interno e non alla Polizia di Stato) e che provenga, sia pure su base consuetudinaria, dai ruoli dei funzionari di polizia, quindi con alle spalle un specifico bagaglio culturale e operativo in un campo da sempre affidato particolarmente a tale categoria professionale, sembra essere il miglior compromesso di efficienza, di efficacia e di garanzia democratica attualmente possibile in questo settore.

Infatti è esattamente questa la soluzione data dalla legge 121, come si è poi affermata nell' concreta attuazione da parte del nostro Ministero, grazie anche al decisivo appoggio dei sindacati di polizia, nel corso di questi ultimi trentacinque anni.